



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.

GRUPPO AMGA LEGNANO S.p.A.

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL  
SERVIZIO

**DI FORNITURA E TRAVASO DI ODORIZZANTE (THT E TBM) PRESSO GLI  
IMPIANTI DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE CODICE CIG 7724523E05**

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)

03 Dicembre 2018

Il RUP: Ing Francesco Pituello

## Sommario

TITOLO I DESCRIZIONE.....	4
Art. 1. - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	4
Art. 2. – DURATA DEL CONTRATTO .....	4
Art. 3. - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO .....	5
Art. 4. - REVISIONE PREZZI .....	5
Art. 5. – MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA PRESTAZIONE .....	6
Art. 6. - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	6
Art. 7. - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE .....	7
Art. 8. - ANTICIPAZIONI .....	9
Art. 9. - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO.....	10
Art. 10. - PAGAMENTI A SALDO .....	11
Art. 11. - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.....	12
Art. 12. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	12
Art. 13. - CESSIONE DEL CREDITO.....	12
Art. 14. – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.....	13
Art. 15. - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	13
Art. 16. - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	14
Art. 17. - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE.....	15
Art. 18. - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE .....	15
Art. 19. – SUBAPPALTO.....	17

Art. 20.	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA .....	18
Art. 21.	– GARANZIA DEFINITIVA.....	18
Art. 22.	- COPERTURE ASSICURATIVE.....	19
Art. 23.	- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	20
Art. 24.	– VERIFICA DI CONFORMITA’ .....	21
Art. 25.	- RISERVATEZZA .....	22
Art. 26.	- PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI .....	22
Art. 27.	- GRAVE ERRORE CONTRATTUALE .....	23
Art. 28.	- RISERVE E RECLAMI.....	24
Art. 29.	- OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI .....	25
Art. 30.	– TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	25
Art. 31.	– FORMA E SPESE CONTRATTUALI .....	26
Art. 32.	- DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA .....	27
Art. 33.	- FORO COMPETENTE.....	27
Art. 34.	– MODALITA’ DI APPALTO .....	27
Art. 35.	– ELENCO ALLEGATI.....	28
TITOLO II - PRESTAZIONI .....		29
Art. 36.	– DEFINIZIONI .....	29
36.1	Allegato A - Elenco prezzi .....	29
36.2	Allegato C – Elenco Impianti.....	29
36.3	Impianto di Odorizzazione .....	29
36.4	TBM .....	29
36.5	THT .....	29
36.6	Viaggio.....	30

36.7 Travaso .....	30
36.8 Ricarica.....	30
36.9 Documento di fornitura .....	30
36.10 Scheda Tecnica.....	30
36.11 Scheda Di Sicurezza.....	31
36.12 Relazione Tecnica .....	31
36.13 Comunicazione.....	31
36.14 Tesserino di riconoscimento.....	31
Art. 37. – NORME GENERALI.....	32
Art. 38. - CONOSCENZA DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI.....	34
Art. 39. – MODALITA’ DI INTERVENTO .....	34

## TITOLO I DESCRIZIONE

### **Art. 1. - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e servizio di travaso di odorizzante costituito dai prodotti definiti agli art. Art. 36.2-36.5, presso gli impianti di odorizzazione della rete gas metano gestita da Aemme Linea Distribuzione Srl, da effettuarsi in conformità alle norme richiamate all'art. 37.

Si precisa che, laddove siano previste sanzioni da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il mancato rispetto di obblighi da essa imposti in merito al servizio oggetto del presente appalto, la Committente addebiterà all'Impresa Appaltatrice, per i soli casi ad essa imputabili, l'importo della sanzione sopportata, oltre alle spese necessarie per la gestione amministrativa della pratica.

Eventuali modifiche e integrazioni all'oggetto dell'appalto saranno concordate e definite da apposite comunicazioni successive, accettate e controfirmate dalle parti.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

### **Art. 2. – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata contrattuale è stabilita in 36 mesi dalla data del verbale di consegna delle prestazioni ovvero fino alla scadenza delle concessioni del servizio distribuzione e misura del gas, in capo alla Committente, qualora fosse stabilita in data antecedente alla scadenza del contratto stesso, per effetto di legge.

Alla data di scadenza la società Appaltatrice non potrà sospendere il servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con la Committente.

L'Impresa Appaltatrice, nelle more di indizione della nuova gara di aggiudicazione, avrà l'obbligo di continuare ad erogare il servizio anche dopo la naturale scadenza del Contratto, applicando i prezzi pattuiti di cui all'Allegato A.

In virtù della particolare natura dell'appalto, correlato alla sicurezza del servizio di distribuzione gas, in ogni caso l'Impresa Appaltatrice sarà obbligata a provvedere al completamento delle prestazioni già programmate, oppure in corso di esecuzione, alla data di scadenza del Contratto, alle medesime condizioni in esso stabilite.

### **Art. 3. - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO**

L'impresa appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di un anno successivo a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di dicembre precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per l'Impresa Appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dall'Impresa vincitrice la nuova gara d'appalto.

### **Art. 4. - REVISIONE PREZZI**

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'Impresa potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. L'Impresa Appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

## **Art. 5. – MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLA PRESTAZIONE**

La prestazione dovrà essere resa nei modi, forme e termini specificatamente riportati nel Titolo II del presente capitolato.

## **Art. 6. - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'Impresa Appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

## **Art. 7. - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, l'Impresa dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
  - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia dell'Impresa Appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dall'Impresa Appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
  - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- i. L'Appaltatore dovrà documentare di possedere e dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto:
  - I. autorizzazione per il trasporto e trattamento di rifiuti speciali e pericolosi;
  - II. mezzi (l'Appaltatore dovrà fornire lista con marca, modello, numeri di targa ed estremi autorizzativi) autorizzati ADR per il trasporto di sostanze pericolose adeguatamente attrezzati per interventi di emergenza in ottemperanza alle norme UNI CIG 9463;
  - III. personale (l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire lista con Nome Cognome Qualifica e copia degli attestati di formazione ed abilitazione):
    - a. patentato ADR per trasporto e manipolazione sostanze pericolose
    - b. in possesso dell'abilitazione alla manipolazione di gas tossici
- j. L' Appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori.
- k. Per tutte le attività, l'Appaltatore si impegna ad effettuare un corretto impiego di attrezzature e dotazioni e ad osservare le prescrizioni generali a tutela dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori e di terzi, di cui alle disposizioni di leggi vigenti in materia; in modo particolare, il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di detenzione, trasporto e manipolazione del TBM e del THT munendosi di tutte le prescritte autorizzazioni, utilizzando personale addetto al trasporto e al travaso alle proprie dipendenze. In particolare durante le operazioni di travaso il personale del Fornitore dovrà adottare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti disposizioni e dalle normative tecniche in materia.

## **Art. 8. - ANTICIPAZIONI**

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

## **Art. 9. - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti (o i beni forniti) nel mese di riferimento.

I prezzi sono quelli contenuti nell'allegato Elenco Prezzi a cui sarà applicato lo sconto praticato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Impresa risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare

Le prestazioni realizzate, così come descritto nel Contratto d'appalto e negli elaborati di corredo, saranno contabilizzate e pagate utilizzando le voci ed i rispettivi compensi riportati nell'elenco prezzi (Allegato A), che forma parte integrante del presente Contratto. Il "PREZZO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE" è composto dalla voce "PREZZO UNITARIO DELLA PRESTAZIONE", soggetto a ribasso d'asta, e dagli "ONERI PER LA SICUREZZA" non soggetti a ribasso d'asta.

I prezzi contrattuali rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata dell'incarico indicata nell'Art. 2

I corrispettivi per le prestazioni offerte si intendono onnicomprensivi ed in particolare includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni spesa per paghe, contributi, oneri assicurativi, trasferte, materiali, oneri accessori di ogni specie e trasporti.

Si dà atto che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato e nella documentazione di corredo si è tenuto conto nel determinare i prezzi, quindi, gli stessi e le condizioni previste nell'Allegato A si intendono accettati dall'Impresa Appaltatrice senza riserva alcuna.

Per la contabilizzazione e la fatturazione del servizio alla fine di ogni ciclo di attività, di norma su base mensile, l'Impresa Appaltatrice provvederà, sulla base dei criteri e dei prezzi contrattuali e dei Documenti di fornitura di cui al successivo Art. 36.9, debitamente approvati dalla Committente, all'emissione di regolare fattura, nella quale saranno indicate le prestazioni effettuate.

La Committente si riserva fin d'ora la facoltà di differire i tempi contrattuali di pagamento, laddove si riscontri una palese ed evidente difformità dei dati riportati in fattura.

Le fatture saranno pagate per il totale dell'importo riconosciuto esatto ed esigibile a 30 giorni fine mese data fattura.

L'ammontare delle fatture, limitatamente all'importo riconosciuto effettivamente esatto ed esigibile, sarà liquidato tramite bonifico su rete interbancaria direttamente a favore del conto corrente ed attraverso l'Istituto di Credito che l'Impresa Appaltatrice dovrà indicare sulle medesime.

## **Art. 10. - PAGAMENTI A SALDO**

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità, secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

## **Art. 11. - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO**

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

## **Art. 12. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

## **Art. 13. - CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

## **Art. 14. – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE**

Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

L’Impresa Appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

## **Art. 15. - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all'Impresa Appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

## **Art. 16. - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato

attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

## **Art. 17. - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

## **Art. 18. - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'Impresa Appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## **Art. 19. – SUBAPPALTO**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

## **Art. 20. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

## **Art. 21. – GARANZIA DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità (oppure certificato di regolare esecuzione) delle prestazioni

svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

## **Art. 22. - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in tre milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

## **Art. 23. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

## **Art. 24. – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica

di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

## **Art. 25. - RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## **Art. 26. - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardata trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto del rapporto di incidente/infortunio – per ogni giorno di ritardo successivo ai 7 giorni naturali consecutivi dal verificarsi dell'infortunio	23	€/die 1 per mille dell'importo contrattuale
Ritardo nelle consegne rispetto al termine di otto giorni indicato (per i primi tre giorni naturali e consecutivi) (per ogni inadempimento)	38	€/die 1 per mille dell'importo contrattuale

Interventi non concordati preventivamente in merito a data e modalità con il referente di Aemme Linea Distribuzione	38	350
Mancanza, del documento sottoscritto dal personale esecutore, relativo alla fornitura con le annotazioni dei quantitativi forniti e/o documento poco chiaro impreciso od errato circa gli impianti oggetto della fornitura, i codici impianto utilizzati ed i quantitativi forniti	38	350

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto all'Impresa nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'Impresa, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all'Impresa;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

## **Art. 27. - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE**

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

<b>Grave errore</b>	<b>Art.</b>
---------------------	-------------

	Capitolato
Utilizzo di personale sprovvisto delle abilitazioni richieste, mezzi non autorizzati, attrezzature e mezzi non conformi.	7
Subappalto non autorizzato	19
Ritardo eccedente i tre giorni nella consegna del materiale oltre il termine previsto di otto giorni	38, 39

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

## **Art. 28. - RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

## **Art. 29. - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

L'Impresa Appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

## **Art. 30. – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

L'Impresa Appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'Impresa Appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

## **Art. 31. – FORMA E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

A titolo indicativo le spese si quantificano in Euro 500,00 oltre le spese di registrazione e valori bollati.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

## **Art. 32. - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

## **Art. 33. - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA). È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

## **Art. 34. – MODALITA' DI APPALTO**

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i.

## **Art. 35. – ELENCO ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato A: Elenco Prezzi

Allegato B: CONSUMI DI ODORIZZANTE RELATIVI AL 2017

Allegato C: Elenco impianti

## TITOLO II - PRESTAZIONI

### **Art. 36. – DEFINIZIONI**

#### ***36.1 Allegato A - Elenco prezzi***

Documento che contiene, a fronte delle attività realizzate dall'Impresa Appaltatrice secondo le specifiche riportate nel presente Contratto e i suoi allegati, i compensi che la Committente riconosce.

#### ***36.2 Allegato C – Elenco Impianti***

Elenco impianti di odorizzazione, installati presso le Cabine Re Mi gestite da Aemme Linea Distribuzione srl.

#### ***36.3 Impianto di Odorizzazione***

Insieme di apparecchiature per l'immagazzinamento la miscelazione ed il corretto dosaggio delle sostanze odorizzanti nel gas metano proveniente dalla rete di trasporto. Sono ubicati presso le cabine Re.Mi. Gli impianti di odorizzazione di Aemme Linea distribuzione sono tutti del tipo ad iniezione con la possibilità di convertire il funzionamento a lambimento in caso di necessità

#### ***36.4 TBM***

Tertiary Butyl Mercaptan nome commerciale Scentinel –E

Utilizzo medio 10 mg/Stm<sup>3</sup> (metro cubo standard), Deve essere impiegato in miscela con altri mercaptani per evitare il congelamento.

#### ***36.5 THT***

Tetrahydrothiophene nome commerciale Scentinel-T

Utilizzo medio 35÷40 mg per odorizzare efficacemente 1 Stm<sup>3</sup> di metano.

In Italia è stato ufficialmente inserito nell'elenco dei gas tossici (pur essendo liquido in condizioni ordinarie) dal 1978, risulta essere nocivo ed irritante (Xi). Per tale ragione è soggetto alle disposizioni del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici).

Ai fini del trasporto su strada di merci pericolose è considerato molto infiammabile (numero Kemler: 33); il suo numero UN è 2412.

### **36.6 Viaggio**

Andata e ritorno (deposito dell'Appaltatore - giro cabine e ritorno al deposito dell'Appaltatore) con automezzo autorizzato al trasporto, compreso tecnico/i specializzato/i ed abilitato/i alla guida di automezzi speciali (ADR)

### **36.7 Travaso**

Operazione a circuito chiuso, con immissione negli odorizzatori degli impianti della Committente del prodotto prelevato dai contenitori dell'Appaltatore, predisposti su mezzo appositamente allestito dotato di gruppo di riduzione e misura, filtri a carboni attivi per sfiato odorizzatori, sostanze ossidanti per neutralizzazione eventuali sversamenti accidentali, idonee attrezzature antinfortunistiche. Tali prestazioni dovranno essere effettuate dal personale dell'Appaltatore dotato di abilitazione alla manipolazione di gas tossici.

### **36.8 Ricarica**

Rifornimento dei fusti messi a disposizione da parte di Aemme Linea Distribuzione e loro connessione agli impianti di odorizzazione. Tali prestazioni dovranno essere effettuate dal personale dell'Appaltatore dotato di abilitazione alla manipolazione di gas tossici.

### **36.9 Documento di fornitura**

Documento sottoscritto dal personale esecutore, con le annotazioni dei quantitativi forniti. Nel documento stesso, gli impianti oggetto della fornitura dovranno essere identificati dall'Appaltatore mediante i codici utilizzati da Aemme Linea Distribuzione elencati nella tabella di cui all'Art. 36.2 (Allegato C) del presente Capitolato.

Al documento dovranno essere inoltre allegate:

- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana;
- Scheda di sicurezza del prodotto in lingua italiana.

### **36.10 Scheda Tecnica**

Documento descrittivo del prodotto e delle sue specifiche di corretto impiego.

### **36.11 Scheda Di Sicurezza**

La scheda di sicurezza (SDS), spesso indicata con l'acronimo inglese MSDS (Material Safety Data Sheet), è un documento legale in cui vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente di un prodotto chimico. In particolare vi sono elencate le componenti, il produttore, i rischi per il trasporto, per l'uomo e per l'ambiente, le indicazioni per lo smaltimento, le frasi H ed i consigli P, i limiti di esposizione TLV/TWA e le protezioni da indossare per il lavoratore (Dispositivi di Protezione Individuale), che ne entra in contatto.

Essa è redatta in base al regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

### **36.12 Relazione Tecnica**

Relazione tecnica dettagliata redatta dall'Appaltatore circa le proprie proposte tecniche utili per migliorare funzionalmente o adeguare l'impianto oggetto della fornitura.

### **36.13 Comunicazione**

Aemme Linea Distribuzione comunicherà mediante fax o posta elettronica al supervisore del servizio dell'Appaltatore, i quantitativi e gli impianti presso i quali la fornitura dovrà essere effettuata e garantirà l'assistenza e l'accesso agli impianti oggetto di fornitura di odorizzante.

L'Appaltatore provvederà a organizzare il servizio tramite il proprio supervisore, il quale concorderà preventivamente la data e le modalità degli interventi richiesti con il referente di Aemme Linea Distribuzione.

### **36.14 Tesserino di riconoscimento**

Tesserino plastificato che il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà esibire in modo visibile durante le attività di rilevazione delle letture. Il tesserino dovrà riportare:

- a) il nome e il logo dell'Impresa Appaltatrice;
- b) la fototessera della persona che lo indossa;
- c) un codice identificativo della persona che lo indossa;

## **Art. 37. – NORME GENERALI**

La Committente e l'Impresa Appaltatrice faranno riferimento alla documentazione contrattuale nonché alle normative sugli appalti pubblici, sulla sicurezza del lavoro e di settore.

In dettaglio:

➤ Normativa sugli Appalti Pubblici

□ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni

➤ Normativa in materia Ambientale

□ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale

➤ Normativa sulle condizioni di sicurezza

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, denominato nella prassi “Testo Unico della Normativa di Salute e Sicurezza sul Lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

R.D. 9/1/1927 N 147 Regio Decreto 9 gennaio 1927 n° 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 Attuazione della direttiva 96/35/ce relativa alla designazione qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Decreto 18 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

➤ Deliberazioni ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019

➤ Norme UNI CIG

- UNI 7133-1:2012 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 1: Termini e definizioni
- UNI CIG 7133-2 2014 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 2: Requisiti, controllo e gestione
- UNI 7133-3:2012 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 3: Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi
- UNI 7133-4:2012 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 4: Definizione dei requisiti degli odorizzanti
- UNI 9463-1:2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 1: Termini e definizioni
- UNI 9463-2:2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza
- UNI 9463-3:2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 3: Depositi di odorizzanti - Progettazione, costruzione ed esercizio
- UNI 9463-4:2012 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 4: Modalità di fornitura di odorizzanti

Normativa sulle condizioni di riservatezza:

- Regolamento UE 2016/679.

## **Art. 38. - CONOSCENZA DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

I servizi oggetto del Contratto dovranno essere svolti nel territorio dei Comuni di Arconate, Legnano, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Villa Cortese, Vittuone, Buscate, Canegrate, Magenta, Mesero, Boffalora sopra Ticino, Abbiategrasso, (Provincia di Milano) presso gli impianti descritti nell'Allegato C

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza dei luoghi ove si svolgeranno i servizi e della loro dislocazione sul territorio.

Inoltre dichiara in tal senso di aver appropriatamente formato ed informato tutti i propri operatori, sollevando la Committente in relazione ad eventuali problemi connessi con l'esecuzione delle attività e le caratteristiche degli impianti sui quali intervenire.

## **Art. 39. – MODALITA' DI INTERVENTO**

L'Impresa Appaltatrice provvederà all'esecuzione delle prestazioni richieste, entro e non oltre otto giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di cui all'art. 36.13, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 26. Trattandosi di materiale indispensabile all'attività di distribuzione del gas, a tutela della incolumità pubblica, e al fine di garantire l'esecuzione di un pubblico servizio essenziale che non può essere interrotto, il ritardo superiore a tre giorni naturali e consecutivi oltre il termine sopra indicato, costituisce grave errore contrattuale con immediata risoluzione del rapporto in danno dell'Impresa Appaltatrice.

Il servizio di cui trattasi comprenderà il trasporto dai depositi dell'Appaltatore fino agli impianti gestiti da Aemme Linea Distribuzione e l'immissione diretta a circuito chiuso dell'odorizzante nei serbatoi situati in ciascuna cabina. In alcuni casi sarà richiesta la ricarica dei fusti mobili a disposizione di Aemme Linea Distribuzione, nonché il loro posizionamento in opera ed il necessario collegamento all'impianto di odorizzazione.

Restano altresì a carico dell'Impresa Appaltatrice la messa a disposizione di tutti i materiali di consumo utilizzati per l'esecuzione del servizio (soluzioni sgrassanti, soluzioni lubrificanti, soluzioni deodoranti, collanti ecc...) nonché gli oneri per il recupero e lo smaltimento dei pezzi sostituiti come rifiuti speciali.

Il servizio oggetto del presente capitolato prevede:

- fornitura di odorizzante a base di miscela di mercaptani (THT) misurato con apparecchiatura di precisione certificata metricamente di circa 1.000 litri anno (il quantitativo è soggetto alle variazioni dei volumi di gas distribuiti)
- fornitura di odorizzante a base di miscela di mercaptani (TBM) misurato con apparecchiatura di precisione certificata metricamente di circa 4.500 litri anno (il quantitativo è soggetto alle variazioni dei volumi di gas distribuiti)
- viaggio come descritto all'art. 36.6
- travaso come descritto all'art. 36.7
- ricarica come descritto all'art. 36.8

Inoltre per ogni fornitura l'appaltatore dovrà redigere il documento di fornitura di cui all'art. 36.9 e qualora necessario la Relazione Tecnica di cui all'Art. 36.10.